



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 23-09-2021

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA L.R. 39/2017.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **18:30**, regolarmente convocata, nella Sala delle adunanze ed in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale così costituita:

Sindaco	Marchioro Diego	<i>Presente</i>
Vicesindaco	Schiavo Maurizio	<i>Presente</i>
Assessore	Pasinato Angela	<i>Presente</i>
Assessore	Cignacco Alessandro	<i>Presente</i>
Assessore	Tescari Elisabetta	<i>Presente</i>
Assessore	Zausa Stefano	<i>Presente</i>

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Plechero Marco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 in materia di edilizia residenziale pubblica;
- il Regolamento Regionale del 10 agosto 2018, n. 4, ad oggetto edilizia residenziale pubblica;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 7 agosto 2018 di approvazione dello schema di bando di concorso e relativo schema di domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);

PRESO ATTO che l'art. 24 della sopra richiamata Legge Regionale n. 39/2017 recita:

- a) comma 1: *“I comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso da indirsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la relativa graduatoria; il bando di concorso viene indetto per ambiti sovracomunali nei casi, con le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2”;*
- b) comma 2: *“I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione”;*

DATO ATTO che:

- in recepimento delle norme testé citate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06.08.2020, è stata approvata la convenzione con l'ATER di Vicenza per le funzioni di predisposizione del bando di concorso, di istruttoria delle domande e di formulazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di E.R.P., triennio 2020/2022;
- la convenzione suddetta è stata firmata digitalmente dalle parti in modo disgiunto, come da documentazione agli atti del fascicolo;

VISTA la nota dell'ATER pervenuta al protocollo n. 17366 in data 19.08.2021, relativa alla trasmissione della bozza del bando di concorso 2021, per consentire l'espletamento delle procedure summenzionate;

PRECISATO che si rende necessario procedere con l'approvazione del bando per l'anno 2021, tenendo a debito conto della tempistica necessaria per l'espletamento dell'intera procedura;

VALUTATI i contenuti del bando predetto allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione (**Allegato n. 1**);

RITENUTO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), del Regolamento Regionale n. 4/2018, di stabilire un termine per la presentazione delle domande di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del bando secondo le modalità previste dal predetto regolamento;

ACQUISITO il solo parere preventivo favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio di regolarità tecnica, in quanto il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di **approvare** le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **approvare** il bando di concorso anno 2021 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, trasmesso dall'ATER di Vicenza, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**).
3. Di **stabilire** quale termine per la presentazione delle domande 45 (*quarantacinque*) giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo, pubblicazione da effettuarsi secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2018 (sito istituzionale del Comune di Torri di Quartesolo, ATER e comunicazione alla Regione Veneto).
4. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 3.



Il Responsabile del Servizio
Plecher Marco

SETTORE RAGIONERIA

Dato atto che la responsabile del servizio finanziario ha attestato che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
Mench Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE
Marchionni Diego



Il Segretario Comunale
Plecher Marco

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune.

Torri di Quartesolo, li 29 SET. 2021

Il Segretario Comunale
Plecher Marco

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal 29 SET. 2021

e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.


Cert. Pubb. n 1037

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal 10 OTT 2021

Il Segretario Comunale
Plecher Marco

N. 97 del 23/09/2021
 fogli 1


COMUNE DI
BANDO DI CONCORSO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.180,00;
- non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

- situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
 - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00punti 5
 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00punti da 5 a 1
- presenza di persone anziane di età:
 - compresa fra anni 65 e anni 75punti da 1 a 3
 - oltre i 75 annipunti 3
- presenza di persone con disabilità:
 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)punti 3
 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)punti 5
- Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.
- genitore solo con figli a carico:
 1. per figli minorenni:
 - da 1 a 3punti da 2 a 5
 - oltre i tre figlipunti 5
 2. per figli maggiorenni:
 - da 1 a 3punti da 1 a 3
 - oltre i tre figlipunti 3
- nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
 1. senza figlipunti 3
 2. con figli minori di età inferiore a quattro annipunti 7
 3. con figli minori di età superiore a quattro annipunti 5
- residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
 - da dieci a trenta annipunti da 2 a 7
 - oltre i trenta annipunti 7
- emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenzapunti 2
- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 annipunti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

- condizioni abitative improprie dovute a:
 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimorapunti 10
 2. coabitazione con altro o più nuclei familiaripunti 1
 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motoriopunti 2

Comune di Torri di Visio del 19-08-2021. 0017366

4. sovrappollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando:
 da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14).....punti da 2 a 4
 5. alloggio antigiuenico.....punti 2
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate.....punti 12
 c) mancanza di alloggio da almeno un anno.....punti 14

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiuenicità, sovrappollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

4) Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dal _____ al _____

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di migliore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i., tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

Comune _____

F.to _____